

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 42-5473

Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni al Comune di Moncalieri (TO) colpito dall'evento alluvionale del novembre 2016. Integrazioni alla DGR n. 8-4861 del 10 aprile 2017.

A relazione degli Assessori Valmaggia, Balocco:

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- il Comune di Moncalieri ha effettuato la revisione del proprio strumento urbanistico attraverso la Variante n. 15 di adeguamento al PAI, approvata con DGR n. 18-5208 del 5.02.2007, risultando formalmente adeguato al PAI medesimo;
- a seguito delle consistenti precipitazioni piovose abbattutesi nell'ultima decade del mese di novembre 2016, il bacino idrografico del fiume Po che attraversa il territorio moncalierese è stato messo fortemente in crisi in diversi punti, anche a seguito di rotture arginali, causando nelle zone pianeggianti estese inondazioni di ambiti edificati con battenti d'acqua superiori al metro;
- nel piano regolatore del Comune di Moncalieri, molte aree interessate da inondazioni con battenti d'acqua significativi ricadono, dal punto di vista della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, in classe I (porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni alle scelte urbanistiche) o in classe II (porzioni di territorio dove le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica ed idraulica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo);
- tali classificazioni non risultano congruenti con le effettive condizioni di pericolosità emerse nel corso dell'evento alluvionale del novembre 2016 e, quindi, non sono in grado di disciplinare in modo corretto ed in sicurezza l'utilizzo urbanistico del territorio.

Dato atto che:

- l'Amministrazione comunale di Moncalieri ha richiesto alla Regione Piemonte con nota n. 67270 del 2.12.2016 di valutare se sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977 al fine di sospendere il rilascio di titoli abilitativi edilizi e/o titoli equipollenti, nonché interdire il proseguimento di opere private di nuova costruzione o di trasformazione o di mutamento di destinazione d'uso nelle aree che ricadono in classe I o IIb interessate dall'evento alluvionale del novembre 2016, nonché prevenire o regolamentare la realizzazione di locali interrati, a qualunque uso destinati, o il cambio di destinazione d'uso in locali interrati esistenti a favore di destinazioni d'uso non accessorie o pertinenziali che prevedano la presenza continuativa e prolungata di persone;

- con DGR 10 aprile 2017 n. 8-4861, previa istruttoria regionale esperita nei termini di legge, la Regione Piemonte ha ritenuto di dover applicare, a titolo cautelativo, non solo nelle aree che ricadono in classe I o Iib ma a tutti gli ambiti comunali interessati dagli allagamenti nel corso dell'evento alluvionale del novembre 2016, opportunamente perimetrati dal Settore Geologico regionale nell'allegato 3 alla citata DGR n. 8-4861, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica sino all'adeguamento della normativa tecnica di attuazione contenuta nello strumento urbanistico vigente;
- gli ambiti perimetrati nel citato allegato 3 contengono, in linea di massima, tutte le aree inondate nel corso dell'evento alluvionale del novembre 2016 senza distinguere i differenti livelli di pericolosità in quanto gli stessi dovranno essere definiti nel dettaglio dagli studi geologici ed idraulici propedeutici alla necessaria variante allo strumento urbanistico.

Dato atto, inoltre, che:

- nella citata deliberazione è stato evidenziato che non risulta necessario applicare i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione nelle zone oggetto di perimetrazione nel caso in cui la Regione Piemonte si sia già puntualmente espressa su singoli interventi nell'ambito della procedura prevista dall'art. 7 ter della l.r. n. 38/1978 in data antecedente l'entrata in vigore dei provvedimenti cautelari di cui alla deliberazione n. 8-4861 del 10 aprile 2017;
- l'Amministrazione comunale di Moncalieri ha richiesto alla Regione Piemonte con nota n. 39018 del 07/07/2017 (prot. 32060/A1804A del 07/07/2017) di estendere la previsione di esclusione dall'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui alla deliberazione n. 8-4861 del 10 aprile 2017 anche alle istanze in essere alla data dell'evento alluvionale (25 novembre 2016), previa l'acquisizione del parere favorevole ai sensi dell'articolo 7 ter della l.r. n. 38/1978;
- in considerazione della sostanziale analogia tra le situazioni già escluse e quelle per le quali il Comune ha formulato la richiesta di cui al punto precedente, gli uffici tecnici regionali hanno ritenuto che le istanze presentate entro la data del 25 novembre 2016 possano essere successivamente sottoposte a parere regionale ai sensi dell'articolo 7 ter della l.r. n. 38/1978, al fine di consentirne la possibile esclusione dall'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui alla D.G.R. n. 8-4861 del 10 aprile 2017, qualora le valutazioni conseguenti siano positive e il parere rilasciato favorevole.

Visti:

- L.R. 23/2008, artt. 5 e 12, nonché l'art. 4 del provvedimento organizzativo approvato con la DGR n. 10-9336 dell'1 agosto 2008 e s.m.i.;
- la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po",
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia",
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2016 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle province di Cuneo e Torino”;
- la DGR n. 8-4861 del 10 aprile 2017 pubblicata sul BUR n. 18 del 4 maggio 2017.

Ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di integrare la DGR n. 8-4861 del 10 aprile 2017 disponendo che gli interventi le cui relative istanze sono state presentate entro il 25 novembre 2016 possono essere sottoposti al parere regionale nell’ambito della procedura prevista dall’art. 7 ter della l.r. n. 38/1978;
- di escludere dall’applicazione dei disposti di cui alla DGR n. 8-4861 del 10 aprile 2017 gli interventi di cui al punto precedente una volta conseguito parere favorevole all’esito della procedura prevista dall’art. 7 ter della l.r. n. 38/1978.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della LR 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(omissis)